

# COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Provincia di Bologna



## ***REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE***

***approvato con deliberazione consiliare  
nr. 88 del 30/10/2012***

# SOMMARIO

Premessa .....	1
<b>TITOLO I - NORME GENERALI .....</b>	<b>2</b>
<i>ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....</i>	2
<i>ART.2 - INTERVENTI COLTURALI E DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE     COMUNALE.....</i>	3
<i>ART.3 - ABBATTIMENTI.....</i>	3
<i>ART.4 - POTATURA .....</i>	8
<i>ART.5 – AREA DI PERTINENZA E DANNEGGIAMENTI .....</i>	10
<i>ART.6 – DIFESA DELLE PIANTE IN AREA DI CANTIERE.....</i>	13
<i>ART.7 – DISTANZE MINIME D’IMPIANTO .....</i>	14
<i>ART.8 – INTERVENTI EDILIZI.....</i>	15
<i>ART.9 – SCELTA DELLE SPECIE VEGETALI NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI .....</i>	16
<i>ART.10 – PRESA IN CARICO DI AREE VERDI DA PARTE DEL COMUNE.....</i>	20
<i>ART.11 – PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL VERDE NELLE ZONE DI RISPETTO IN OCCASIONE     DI PROGETTI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE.....</i>	21
<i>Fascia di rispetto degli elettrodotti.....</i>	21
<i>Fascia di rispetto ferroviaria.....</i>	21
<i>Fascia di rispetto dei corpi idrici .....</i>	22
<b>TITOLO II - NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA .....</b>	<b>24</b>
<i>ART.12 – GESTIONE DI FOSSI, CORSI D’ACQUA E AREE INCOLTE.....</i>	24
<i>ART.13 – SALVAGUARDIA DI FOSSATI E CORSI D’ACQUA .....</i>	24
<i>Art. 14 - DRENAGGI SOTTERRANEI.....</i>	25
<i>ART.15 – SALVAGUARDIA DI MACERI, SPECCHI D’ACQUA E POZZI.....</i>	26
<i>ART.16 – SALVAGUARDIA DELLE SIEPI, DEI MACCHIONI ARBUSTIVI E DEI BOSCHETTI .....</i>	26
<i>Art. 17 – SALVAGUARDIA DELLE “PIANTATE” .....</i>	27
<b>TITOLO III - MODALITA’ D’USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI.....</b>	<b>30</b>
<i>ART.18 – AMBITO D’APPLICAZIONE E DESTINATARI.....</i>	30
<i>ART.19 – ATTIVITÀ VIETATE .....</i>	30
<i>Art. 20 - ATTIVITÀ CONSENTITE NEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE     SCRITTA .....</i>	31
<b>TITOLO IV - SANZIONI E NORME FINALI .....</b>	<b>33</b>
<i>Art. 21 - SANZIONI.....</i>	33
<i>Art. 22 – NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO .....</i>	33
<i>ALLEGATO A .....</i>	34
<i>ALLEGATO B .....</i>	40
<i>ALLEGATO C.....</i>	43
<i>ALLEGATO D.....</i>	54

## Premessa

Data l'importanza che la vegetazione riveste quale elemento fondamentale del paesaggio, quest'ultimo tutelato anche dall'art.9 della Costituzione della Repubblica;

considerato che la vegetazione è anche componente fondamentale del paesaggio, tutelato dalla Convenzione europea del paesaggio del 20/10/00 e dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

considerato il ruolo di basilare importanza che la vegetazione assolve nell'ambito degli ecosistemi e dell'ambiente in generale (funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, formazione e miglioramento del suolo, influenza sul microclima, ambiente di rifugio per organismi animali, incremento della diversità biologica ed ecologica);

riconosciuto il rilievo storico, culturale e ricreativo assunto dalla vegetazione;

l'Amministrazione comunale, mediante le presenti norme, salvaguarda le aree a verde pubblico e privato.

# TITOLO 1

## NORME GENERALI

### ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento detta disposizioni di tutela delle alberature e degli elementi di pregio ambientale del territorio, quali maceri, canali, fossi, scoli, prati stabili, siepi, macchie, aree boscate. L'Amministrazione comunale fornisce, a chiunque le richieda, indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Si premette che nel presente Regolamento tutti i diametri del fusto s'intendono misurati a 1 m da terra o, se l'albero si dirama in branche principali a meno di un 1 da terra, immediatamente sotto alla suddetta diramazione.
3. Le alberature aventi diametro del tronco superiore a cm 10 e le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta un diametro superiore a cm 10 o se la sommatoria dei diametri dei fusti raggiunge almeno i 20 cm complessivi, devono essere rigorosamente conservate e per esse si applicano le norme contenute negli articoli seguenti.
4. Devono intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di cm 10 di diametro, gli alberi piantati in sostituzione di altri.
5. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da taglio in coltivazioni specializzate e semispecializzate. A tale scopo si definiscono:
  - a) coltivazione specializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;
  - b) coltivazione semispecializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in unico filare in pieno campo.
6. Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, i vivai, nonché le Rosacee da frutta (Prunoideae e Maloideae) che non siano sottoposte a tutela dall'art.16.

## **ART.2 - INTERVENTI COLTURALI E DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

1. Gli interventi sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi e, quando non eseguiti o fatti eseguire dal Servizio Verde, dietro parere scritto di quest'ultima.
2. Gli interventi di competenza del Comune sono improntate ad un'informazione puntuale e preventiva.

## **ART.3 - ABBATTIMENTI**

1. L'abbattimento degli alberi oggetto di salvaguardia é consentito solo in caso di stretta necessità, come ad es. per la realizzazione di opere di pubblica utilità, per evitare situazioni di pericolo, per consentire ampliamenti di edifici o realizzazione di posti auto, reti tecnologiche altrimenti non realizzabili. Nel caso gli alberi abbiano diametro superiore a 70 cm, sono ammesse come causa di stretta necessità solamente la realizzazione di opere di pubblica utilità e la prevenzione di situazioni di pericolo. In via straordinaria l'abbattimento è ammesso qualora faccia parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi del presente Regolamento, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, una migioria ambientale dell'esistente nel breve o medio periodo.
2. Chi intende abbattere degli alberi deve inoltrare al Comune una comunicazione nella quale siano descritte le caratteristiche delle piante stesse e le motivazioni di tale intenzione.
3. Prima di procedere all'abbattimento l'interessato dovrà attendere il riscontro alla comunicazione, che il Comune provvederà ad emettere entro 30 gg dal ricevimento, con eventuali prescrizioni cui attenersi.
4. Il riscontro positivo all'abbattimento ha validità per un periodo di mesi 12 dalla sua emissione.
5. La documentazione relativa alla comunicazione ed al riscontro deve essere esibita, in caso di richiesta agli agenti della Polizia Municipale od agli altri soggetti indicati all'art.21 comma 3 del presente regolamento.
6. Qualora non ricorrano le condizioni che consentano l'abbattimento, il riscontro del Comune sarà negativo (con motivazione esplicita).

7. Il mancato riscontro del Comune nel termine di 30 gg (fatta salva l'interruzione del termine nel caso di necessità di effettuare indagini specialistiche) é da intendersi come riscontro positivo.
8. Solo in caso di grave e imminente situazione di pericolo dovuto ad alberi, il proprietario o altra persona avente titolo possono procedere all'abbattimento dopo la semplice comunicazione telefonica al Servizio Verde o alla Polizia Municipale.
9. Gli alberi abbattuti, anche non più vegetanti, devono essere sostituiti, secondo le prescrizioni dettate nel riscontro positivo del Comune alla comunicazione dell'interessato, da altrettanti esemplari di diametro pari ad almeno 3 cm. Qualora non si ottemperasse a quest'ultimo obbligo nei tempi e con le modalità stabilite nel riscontro del Comune, è prevista una sanzione amministrativa aggiuntiva da € 25,00 a € 150,00 per ogni albero non messo a dimora. Qualora gli abbattimenti riguardino il diradamento di impianti troppo fitti, non sussiste l'obbligo della ripiantumazione.
10. L'abbattimento di alberi avvenuto a seguito della comunicazione dell'interessato di cui al comma 2 del presente articolo ma in assenza del riscontro positivo (esplicito o per decorrenza dei termini) del Comune, nonché gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree comportano le seguenti sanzioni:

<b>Albero</b>	<b>Sanzione</b>
diametro fino a cm 20	da € 25,00 a € 150,00
diametro da cm 21 a cm 40	da € 35,00 a € 210,00
diametro da cm 41 a cm 60	da € 50,00 a € 300,00
diametro oltre cm 60	da € 75,00 a € 450,00

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, per ogni albero abbattuto o danneggiato si applicherà la sanzione di cui sopra.

11. Le piante abbattute senza il necessario riscontro positivo del Comune di cui al comma 3 del presente articolo o devitalizzate devono, qualora non in contrasto con le normative vigenti, essere sostituite con nuovi alberi della stessa specie o di specie di latifoglie di cui ai gruppi 1 e 2 di cui al comma 5 dell'art.9, come sotto indicato:

<b>PIANTA ABBATTUTA SENZA RISCONTRO POSITIVO</b>	<b>IMPIANTO IN SOSTITUZIONE</b>
diametro fino a 20 cm	n°1 albero di dimensioni minime diametro cm 4
diametro da cm 21 a cm 40	n°1 albero di dimensioni minime diametro cm 5
diametro da cm 41 a cm 60	n°1 albero di dimensioni minime diametro cm 6
diametro oltre cm 60	n°1 albero di dimensioni minime diametro cm 8

12. Qualora si verifici che l'impianto di sostituzione per alberi abbattuti senza riscontro positivo sia inattuabile per ragioni tecniche, il proprietario dovrà mettere a dimora gli alberi prescritti in area pubblica, ovvero trapiantarvi gli alberi oggetto di comunicazione, se tecnicamente possibile, sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Verde.
13. Nel caso l'albero da piantare in sostituzione di una pianta abbattuta senza il riscontro positivo del Comune sia in contrasto con quanto previsto dall'art.9, o sussistano altri problemi oggettivi, l'Amministrazione comunale provvederà ad indicare la specie. Il sito di impianto, le tecniche opportune e la qualità degli alberi saranno prescritti dal Servizio Verde.
14. Gli impianti di sostituzione devono essere curati secondo le migliori tecniche agronomiche al fine di assicurarne l'attecchimento ed un regolare sviluppo.
15. Qualora non si ottemperasse all'obbligo della piantumazione nei tempi e con le modalità stabilite nell'apposita comunicazione del Comune, è prevista una sanzione amministrativa aggiuntiva da € 25,00 a € 150,00 per ogni albero non messo a dimora. Stessa sanzione si applica anche nel caso vengano messe a dimora le piante di sostituzione ma non vengano eseguite le manutenzioni necessarie a garantire l'attecchimento e la crescita delle piante stesse. L'inottemperanza alle prescrizioni impartite comporta l'automatico decadimento del riscontro positivo del Comune di cui al comma 3 del presente articolo e l'applicazione delle relative sanzioni.
16. Le norme riportate nel presente articolo relativamente agli abbattimenti sono da considerarsi valide anche per i trapianti di alberi.
17. Le essenze arboree, individuate nell'apposito Censimento comunale, conservato agli atti e consultabile presso il Servizio Verde, nonché nell'elaborato T2 del P.S.C. (di seguito dette **alberi di pregio**) sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Capitolo. Per dette alberature sono sottoposti a procedura di **autorizzazione comunale** gli interventi di abbattimento, la modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale e la potatura che comporti sezioni di taglio di almeno 7 cm; tali interventi devono comunque essere considerati eccezionali ed autorizzabili solo in caso di effettivo pericolo e cattivo stato fitosanitario. L'Amministrazione comunale darà riscontro alla domanda di autorizzazione entro 60 giorni dalla data di ricezione presso l'Ufficio Protocollo del Comune. Qualora le ragioni dell'abbattimento appaiano dubbie il tecnico comunale può richiedere che l'interessato presenti una perizia di tecnico abilitato. Tale richiesta interrompe il termine sopraindicato di 60 gg.
18. L'inottemperanza alle prescrizioni riportate sull'autorizzazione di cui al comma 17, comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione stessa e l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

19. Qualora l'inottemperanza alle prescrizioni autorizzative di cui al comma 17 comporti danneggiamenti che possano compromettere la vita, la salute e la stabilità degli alberi, si applicherà, per ogni albero danneggiato, una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00.
20. L'abbattimento o gli interventi che compromettono la durata di vita degli alberi di pregio di cui all'art.17 eseguiti senza la prevista autorizzazione comunale, comportano una sanzione amministrativa, per ogni albero, da € 150,00 a € 500,00.
21. Il proprietario dell'albero di pregio, senza necessità di autorizzazioni comunali, potrà eseguire, periodicamente, la rimonda dei seccumi e conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata, la morfologia della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.
22. Salvo casi particolari e in accordo con quanto previsto dall'Art 9 (casi nei quali il Comune, al momento dell'autorizzazione, indicherà la specie ed il numero degli esemplari da mettere a dimora), in caso di abbattimento, per ogni albero di pregio abbattuto dovrà essere posta a dimora, in sostituzione della preesistente, almeno una pianta secondo quanto previsto nella tabella di seguito riportata:

<b>PIANTA ABBATTUTA SENZA RISCONTRO POSITIVO</b>	<b>IMPIANTO IN SOSTITUZIONE</b>
diametro fino a 20 cm	n°1 albero di dimensioni minime diametro cm 4
diametro da cm 21 a cm 40	n°1 albero di dimensioni minime diametro cm 5
diametro da cm 41 a cm 60	n°1 albero di dimensioni minime diametro cm 6
diametro oltre cm 60	n°1 albero di dimensioni minime diametro cm 8

Medesimo obbligo di ripiantumazione vige in caso di devitalizzazione o abbattimento di alberi di pregio senza la necessaria autorizzazione.

23. Qualora si verifichi che l'impianto di sostituzione per alberi di pregio abbattuti senza autorizzazione sia inattuabile per ragioni tecniche, il proprietario dovrà mettere a dimora gli alberi prescritti in area pubblica sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Verde. Nel caso l'albero da piantare in sostituzione di una pianta abbattuta senza autorizzazione sia in contrasto con quanto previsto dall'art.9, o sussistano altri problemi oggettivi, l'Amministrazione comunale provvederà ad indicare la specie. Il sito di impianto, le tecniche opportune e la qualità degli alberi saranno prescritti dal Servizio Verde.
24. Gli impianti di sostituzione per alberi di pregio devono essere curati secondo le migliori tecniche agronomiche al fine di assicurarne l'attecchimento ed un regolare sviluppo. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare, all'atto dell'autorizzazione, il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche e ambientali. L'autorizzazione all'abbattimento ha validità per un periodo di 12 mesi dal suo rilascio.



25. Qualora la realizzazione di un progetto, anche di amministrazioni pubbliche, preveda l'abbattimento di alberature o l'eliminazione di zone umide o comunque di interesse naturalistico, il quadro economico progettuale dell'intervento, dovrà comprendere un adeguato risarcimento ambientale nel territorio comunale mediante opportune piantumazioni, realizzazioni di aree umide, ecc. Tale progetto dovrà essere validato dal Servizio Verde.

0. Interferenza di alberi con impianti solari per la produzione di energia –

L'interferenza sulla produttività di impianti solari (fotovoltaici e per la produzione di acqua calda) da parte di alberi che li ombreggiano (o li ombreggerebbero nel caso in cui l'impianto non sia ancora stato realizzato al momento della richiesta di abbattimento), non costituisce di per sé motivazione sufficiente per autorizzare abbattimenti o potature. La realizzazione di impianti solari deve essere preceduta da studi preliminari che prevengano situazioni di ombreggiamento dei pannelli. Le richieste di abbattimento o di potatura di alberi per interferenze con impianti solari dovranno essere accompagnate da una chiara e dettagliata relazione (corredata di specifica cartografia) che evidenzii l'entità dell'ombreggiamento sui pannelli determinata dagli alberi, la quantificazione della minor resa e le soluzioni prospettate (abbattimento, tipologia di potatura, ecc.). Qualora risultassero oggetto di richiesta di abbattimento alberi di proprietà privata, la loro sostituzione dovrà avvenire in ragione di 3 nuove piante arboree (con esemplari di diametro minimo di 3 cm) per ogni pianta abbattuta. Qualora risultassero oggetto di richiesta alberi di proprietà comunale, il riscontro potrà risultare positivo solamente a condizione che gli interventi richiesti:

a) abbattimento – riguardino piante in pessimo stato vegetativo o, in ogni caso, da abbattere per altre ragioni di stretta necessità e sia presentato e realizzato un piano di sostituzione che comporti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, una miglioria ambientale dell'esistente nel breve o medio periodo adeguato;


b) potatura – riguardino interventi che non producano danneggiamenti fisiologici, strutturali o estetici sugli alberi interessati;

c) siano eseguiti a cura e spese del richiedente, attenendosi in ogni caso alle prescrizioni tecniche impartite dal Servizio Verde.

0. Le prescrizioni contenute nel comma 26 del presente articolo, per analogia, riguardano tutte le interferenze con altri impianti tecnologici (es. parabole, antenne, ecc.).

#### ART.4 - POTATURA

1. Un albero ornamentale correttamente piantato e coltivato, in assenza di particolari patologie o crescite disarmoniche che possono provocare nel tempo problemi strutturali, non ha necessariamente bisogno di essere potato.
2. E' comunque preferibile effettuare gli interventi di potatura di allevamento dell'albero per determinarne la forma voluta quando l'esemplare è giovane piuttosto che effettuare interventi drastici su alberi maturi già strutturati.
3. Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili (quali tutori vivi delle piantate, gelsi e salici da capitozzo, arte topiaria), le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di diametro non superiore a cm 7 e praticando tagli di diradamento che consistono nel recidere il ramo o la branca immediatamente al di sopra di un ramo di ordine inferiore a quello che si elimina. Il ramo che così rimane sostituisce la cima di quello asportato assumendone le funzioni. Tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno". I tagli devono tassativamente rispettare il collare del ramo ed evitare la formazione di monconi.



4. E' vietata l'asportazione dei nidi e la potatura dei rami che fungono da appoggio per gli stessi;
5. Al fine di preservare la vitalità e la salute degli alberi, gli interventi potranno essere effettuati:

- a) per le specie decidue nel periodo di fermo vegetativo 15 Novembre – 28 Febbraio e, per potature verdi di limitata entità, nel periodo di stasi vegetativa 01 Luglio – 31 Agosto;
  - b) per le specie sempreverdi nei soli periodi di riposo vegetativo (indicativamente 1 Dicembre - 28 Febbraio, 01 Luglio-31 Agosto).
  - c) per eliminare branche e rami morti, tutto l'anno.
6. In ogni caso la "potatura verde", cioè quella eseguita con le piante in fase vegetativa, é ammessa solamente per interventi di piccola entità, quali leggero innalzamento palchi, pulizia castelli e interventi simili che non interferiscano su più del 10 % della massa verde.
  7. Chi intende eseguire interventi di potatura che comportino tagli su rami di diametro superiore a 7 cm deve inoltrare al Comune una comunicazione nella quale vengano descritte le motivazioni di tale intenzione.
  8. Prima di procedere alla potatura l'interessato dovrà attendere il riscontro alla comunicazione, che il Comune provvederà a dare entro 30 gg dal ricevimento, con eventuali prescrizioni cui attenersi.
  9. Il mancato riscontro del Comune nel termine di 30 gg é da intendersi come riscontro positivo.
  10. La documentazione relativa alla comunicazione ed al riscontro deve essere esibita, in caso di richiesta, agli agenti della Polizia Municipale od agli altri soggetti indicati all'art.21 comma 3 del presente regolamento.
  11. Le condizioni che consentano la potatura con tagli superiori a 7 cm di diametro sono la presenza di patologie specifiche da eliminare, di situazioni di pericolo, di interferenza con linee aeree tecnologiche, nonché la necessità di alleggerimento della chioma con struttura portante debole ed altri casi da valutare singolarmente. Qualora tali condizioni non ricorrano, il riscontro del Comune sarà negativo e riporterà esplicitamente la motivazione.
  12. Solo in caso di grave e imminente situazione di pericolo derivata da alberi, il proprietario o altra persona avente titolo possono procedere alla potatura dopo la semplice comunicazione telefonica al Servizio Verde o alla Polizia Municipale.
  13. Il riscontro positivo alla potatura ha validità per un periodo di mesi 12 dal suo rilascio.
  14. Gli interventi di potatura non eseguiti secondo le indicazioni del presente articolo comportano una sanzione da € 25,00 a € 150,00 per ogni pianta potata scorrettamente o senza aver rispettato la procedura di comunicazione sopra descritta al comma 7 del presente articolo.

15. Nel caso di interventi di capitozzatura, cioè tagli di diametro superiore a 20 cm che interrompano il fusto o le branche, eseguiti senza riscontro positivo, si applicheranno le sanzioni di cui alla tabella seguente:

<b>ALBERO</b>	<b>SANZIONE</b>
diametro fino a cm 20	da € 25,00 a € 150,00
diametro da cm 21 a cm 40	da € 35,00 a € 210,00
diametro da cm 41 a cm 60	da € 50,00 a € 300,00
diametro oltre cm 60	da € 75,00 a € 450,00

0. L'esecuzione degli interventi oggetto di divieto ai sensi del presente articolo può essere ammessa solo in caso di stretta necessità; a tal fine si applicherà la procedura di comunicazione e controllo di cui all'art.3m comma 3.

### **ART.5 – AREA DI PERTINENZA E DANNEGGIAMENTI**

4. 1. Si individua, con il termine "area di pertinenza" delle alberature, lo spazio minimo necessario ad una pianta per potersi sviluppare armonicamente e per svolgere i processi fisiologici fondamentali, sia a livello dell'apparato fogliare, sia a livello dell'apparato radicale. Per l'apparato radicale, l'area di pertinenza è rappresentata da terreno fertile non coperto, neppure parzialmente, da pavimentazioni di alcun genere ed in contatto con il terreno sottostante senza presenza di strati impermeabili. Al di là di quanto previsto dal presente articolo si consiglia sempre di prevedere l'impianto di essenze che a pieno sviluppo siano compatibili con l'area a disposizione.
4. In generale, per salvaguardare le aree di pertinenza degli alberi, nella realizzazione di manufatti devono essere rispettate le seguenti distanze minime dalla base del centro del tronco, individuate tenendo conto della dimensione dell'alberatura, considerata a pieno sviluppo:

#### ***Metri 5***

Per piante che raggiungono, nel nostro territorio, altezza a pieno sviluppo solitamente superiore a 20 metri:

- 0. TIGLI
- 0. QUERCE
- 0. PIOPPI
- 0. PLATANI
- 0. ALTRE PIANTE CON HABITUS ANALOGO A QUELLE SOPRA ELENcate

### ***Metri 3***

Per piante che raggiungono, nel nostro territorio, altezza a pieno sviluppo solitamente inferiore a 20 metri:

- 5. ACERI
- 5. CARPINI
- 5. IPPOCASTANI
- 5. BAGOLARI
- 5. FRASSINI
- 5. OLMI
- 5. SALICI
- 5. SOFORE
- 5. GINGKO
- 5. ROBINIE
- 5. PRUNUS
- 5. ALTRE PIANTE CON HABITUS ANALOGO A QUELLE SOPRA ELENCAE O DI MINORI DIMENSIONI

- 4. In caso di realizzazione di cordoli di contenimento nell'ambito di nuove aiuole stradali continue, le distanze dalla base del tronco di cui alle tabelle precedenti possono essere dimezzate, si precisa che le distanze si intendono misurate all'interno del cordolo. Tale dimezzamento potrà essere applicato esclusivamente nel caso in cui la distanza tra un albero e l'altro lungo la fila risulti essere pari ad almeno 1,5 volte le succitate distanze riportate nelle tabelle precedenti. Eventuali deroghe possono essere concesse sentito il parere del Servizio Verde, purché esse non comportino danneggiamenti o limitazioni significative per gli apparati radicali.
- 4. Sulla base di quanto sopra esposto, e fatte salve le deroghe concesse acquisito il parere positivo del Servizio Verde, che valuterà l'assenza di significative ricadute negative per gli alberi interessati, è perciò vietato:
  - a) utilizzare aree boscate, parchi, nonché le aree di pertinenza delle alberature, come deposito di materiale di qualsiasi tipo;
  - b) rendere impermeabili, ovvero anche edificare, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio;
  - c) effettuare ricarichi superficiali di terreno o di altro materiale putrescibile od impermeabilizzante nelle aree di pertinenza delle alberature;
  - d) accendere fuochi entro l'area di pertinenza delle alberature;
  - e) effettuare asporti di terreno entro l'area di pertinenza delle alberature;
  - f) affiggere cartelli manifesti e simili alle alberature di proprietà del Comune, tale divieto deve estendersi alle alberature private quando le operazioni di cui sopra comportino il danneggiamento delle piante;

g) la rottura di rami, l'asportazione di parti di corteccia e i tagli delle radici;

h) effettuare scavi per la posa in opera o la manutenzione di linee tecnologiche o manufatti senza rispettare l'area di pertinenza delle alberature (prima di eseguire interventi di questo tipo che interferiscano con le aree verdi e le alberature, i soggetti interventori dovranno comunque presentare un progetto che andrà sottoposto alla valutazione tecnica del Servizio Verde del Comune; nel caso di interventi manutentivi realizzati da servizi comunali, dovrà comunque essere chiesto un parere preventivo al Servizio Verde del Comune).

4. In caso di scavi per la posa in opera o la manutenzione di linee tecnologiche devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- ) al fine ridurre al minimo il rischio di danneggiamento degli apparati radicali, gli interventi di scavo che devono essere effettuati nell'area di pertinenza di alberature devono essere eseguiti con sistemi ad aria compressa (compressore con lancia che emette aria a velocità supersonica) oppure con escavatore a risucchio dotato di tubo di lunghezza variabile e cassone di raccolta per il materiale di risulta; è ammesso come alternativa lo scavo con vanghe o altri attrezzi manuali;
- ) nel caso di aree pavimentate, è opportuno rimuovere con cura la parte di pavimentazione e relativo sottofondo con inerti senza intaccare il suolo sottostante con i mezzi meccanici e successivamente applicare i sistemi ad aria sopra descritti;
- ) eventuali deroghe all'utilizzo di sistemi di scavo ad aria dovranno essere concesse previo parere formale del Servizio Verde;
- ) le radici intercettate devono essere tagliate nettamente senza lasciare parti sfibrate e devono le essere trattate prima della chiusura con idrossido di rame;
- ) le radici più grosse dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano ed utilizzo di spingitubo senza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita;
- ) gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana;
- ) se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita stuoia ed in caso le stesse dovranno essere mantenute umide;
- ) nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante. I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano.

6. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comma 3, comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 200,00 per ogni pianta danneggiata.
7. La mancata presentazione del progetto di cui al precedente comma 4h, comporta una sanzione amministrativa da € 300,00 a € 900,00.
8. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti effettuati senza riscontro positivo ai sensi dell'art.3.
9. I danneggiamenti che non compromettono la vita della pianta comportano l'applicazione di una sanzione per ogni albero danneggiato da € 25,00 a € 150,00.
10. Per la valutazione dei danni causati a piante di proprietà comunale si farà riferimento al metodo riportato in allegato A, derivato dal "metodo svizzero" di cui al punto 3.1.7.2. del Programma Regionale per il Verde Urbano del 28.10.89. Potranno essere utilizzati anche altri metodi di valutazione nei casi in cui tale metodo si dimostri non appropriato al caso.
11. Effettuare operazioni di potatura, trapianto od altri interventi sulle piante delle aree a verde pubblico, senza autorizzazione espressa da parte del Comune, è considerato quale danneggiamento del patrimonio vegetale comunale. Per tali interventi si applicherà una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 per ogni pianta danneggiata, fatto salvo l'obbligo della riduzione in pristino o il risarcimento dei danni arrecati.
12. Ogni altro intervento effettuato nelle aree a verde pubblico senza autorizzazione espressa da parte del Comune, è considerato quale danneggiamento del patrimonio verde comunale. Per tali interventi si applicherà una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00, fatto salvo l'obbligo della riduzione in pristino o il risarcimento dei danni arrecati.

#### **ART.6 – DIFESA DELLE PIANTE IN AREA DI CANTIERE**

1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.). In particolare dovrà essere rispettata l'area di pertinenza di cui all'art.5. All'interno della suddetta area non dovranno avvenire lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche, né transito di mezzi pesanti.
2. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm 20 sul quale devono essere poste tavole di

legno o lastre in grado di ripartire uniformemente il carico. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

1. In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione.
1. Gli interventi in contrasto con quanto prescritto dal presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 200,00 per ogni pianta danneggiata.
1. In **allegato B** sono riportati gli schemi obbligatori per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere. La mancata adozione di dette azioni di tutela comporta, fatta salva ogni altra sanzione specifica o il risarcimento del danno, una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 per ogni fatto accertato.

### **ART.7 – DISTANZE MINIME D'IMPIANTO**

6. Ferme restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, del Codice della Strada approvato con D.Lgs. n°285 del 30.04.92 agli artt. 12, 16, 17, 18, 29 e relativo regolamento di attuazione, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica, della normativa di polizia idraulica dei fiumi e della L.R. n°17/2003 in materia di illuminazione pubblica e della legge regionale dell'Emilia-Romagna del 29 settembre 2003, n. 19 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico"; nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, si consiglia di rispettare per gli alberi le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni, alberi limitrofi, ecc.:

- **Alberi a grande sviluppo**

[farnia, platani, pioppi (anche cipressini), frassini, tigli, bagolaro, sofora, ecc.]

m 10

- **Alberi a medio sviluppo**

(acero campestre, carpino bianco, ginkgo biloba, robinia, olmo,albero di giuda, gelso, salice,)

m 6

- **Alberi a ridotto sviluppo o con forma piramidale**

(*Prunus*, *Albizzia*, carpino piramidale, farnia piramidale) m 4

6. Al di fuori dello schema su esposto, nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.



3. Per ragioni di pubblico interesse, il Comune può realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati in deroga agli artt. 892 e seguenti del Codice Civile e art. 26 comma 6 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (D.P.R. , testo coordinato, 16.12.1992 n° 495, G.U. 28.12.1992) per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.
4. Il proprietario di alberature e arbusti è tenuto ad impedire che foglie, rami, residui vegetali e frutti cadano su aree pubbliche causando intasamenti di caditoie e di pozzetti e con ciò il ristagno di acqua piovana che potrebbe determinare danni a cose o pericolo per la circolazione stradale. Qualora, per situazioni particolari, non sia possibile prevenire la caduta di foglie, rami, residui vegetali e frutti il proprietario o l'inquilino o il gestore o il soggetto che per legge è tenuto alla manutenzione e conservazione degli alberi e arbusti deve provvedere in maniera diligente e costante alla loro raccolta.

### **ART.8 – INTERVENTI EDILIZI**

1. Tutti i progetti edilizi devono comprendere:
  - a) uno STATO DI FATTO delle aree verdi composto da:
    - I) cartografia dell'area d'intervento in scala 1:200 o di maggior dettaglio riportante le macchie e le siepi arbustive e gli alberi, con indicazione della specie vegetale e dell'esatta collocazione – per gli alberi dovrà altresì essere indicata l'altezza delle piante e la dimensione del fusto, espresso come diametro o circonferenza misurata ad un metro da terra , dovranno altresì essere indicati i fossati e gli specchi d'acqua;
    - II) documentazione fotografica dettagliata della vegetazione esistente.
  - b) uno STATO DI PROGETTO composto da:
    - I) cartografia dell'area d'intervento in scala 1:200 o di maggior dettaglio riportante le piante di progetto, con indicazione della specie vegetale e dell'esatta collocazione – in tale cartografia dovranno essere evidenziate le piante esistenti conservate, quelle da abbattere, quelle da trapiantare, quelle di nuovo impianto;
    - II) una relazione tecnica che evidenzi tutti gli aspetti legati alla vegetazione, con particolare riferimento alle scelte in merito alle piante legnose esistenti, con chiaro riferimento agli eventuali abbattimenti e trapianti, e che illustri le scelte progettuali.
2. Lo STATO DI FATTO deve riguardare anche le aree a verde pubblico limitrofe all'area d'intervento qualora il confine dell'area d'intervento sia distante meno di 10 m da dette superfici a verde pubblico. In tale documentazione devono essere

evidenziate anche necessità di transito, deposito materiali, passaggi di mezzi e personale sulle aree a verde pubblico.

3. Al Servizio Verde dovrà essere richiesto, in fase di istruttoria delle pratiche edilizie, un parere nel caso gli interventi:
  - a) comportino abbattimenti e/o trapianti di alberi e/o eliminazione di siepi o macchioni arbustivi;
  - b) interessino le aree di pertinenza delle alberature (ai sensi dell'art.5);
  - c) riguardino aree d'intervento situate a meno di 10 m dalle superfici a verde pubblico.

Il Servizio Verde esprimerà il proprio parere nel termine di 45 giorni solari dal ricevimento della pratica.

1. In caso di presentazione di titolo abilitativo edilizio, qualora gli interventi possano determinare abbattimento o potature con tagli superiori a 7 cm di diametro di alberi, dovranno essere presentate le necessarie comunicazioni previste agli artt.3 e 4.
1. La difformità esecutiva dalle previsioni progettuali delle sistemazioni a verde comporterà l'irrogazione di sanzioni amministrative da € 25,00 a € 150,00 per ogni elemento discordante. Non costituirà difformità la piantumazione di specie diverse da quelle previste e diversa ubicazione delle stesse, purché nel rispetto dell'art.9 delle presenti norme.

### **ART.9 – SCELTA DELLE SPECIE VEGETALI NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI**

3. Tutte le piante devono essere messe a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurarne le condizioni ideali di sviluppo.
3. La scelta delle specie vegetali nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio, fatte salve disposizione di carattere fitosanitario emesse dalle autorità competenti.
3. I criteri per la scelta variano in funzione della zona di intervento e devono essere tanto più rigorosi quanto maggiore risulta il valore ambientale dell'area (zone agricole, ambiti protetti, aree naturali). Nelle aree urbane, dove le originarie condizioni climatico-ambientali risultano radicalmente alterate, la scelta delle specie seguirà criteri meno restrittivi.
3. Gruppi di piante individuati per la messa a dimora nelle varie situazioni:

## GRUPPO "1"

### piante autoctone

#### ALBERI

<i>Acer campestre</i> L.	Acero campestre
<i>Alnus glutinosa</i> L. Gaertn.	Ontano nero
<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.	Frassino meridionale
<i>Malus sylvestris</i> Miller.	Melo selvatico
<i>Populus alba</i> L.	Pioppo bianco
<i>Populus nigra</i> L.	Pioppo nero
<i>Prunus avium</i> L.	Ciliegio
<i>Pyrus pyraster</i> Borkh.	Pero selvatico
<i>Quercus robur</i> L.	Farnia
<i>Salix alba</i> L.	Salice bianco
<i>Salix fragilis</i> L.	Salice fragile
<i>Salix triandra</i> L.	Salice da ceste
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tiglio nostrale
<i>Ulmus minor</i> Miller	Olmo campestre

#### ARBUSTI

<i>Clematis viticella</i> L.	Viticella
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Sanguinella
<i>Corylus avellana</i> L.	Nocciolo
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Biancospino comune (fatte salve disposizioni fitosanitarie in vigore per il contenimento del colpo di fuoco batterico)
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusaggine
<i>Frangula alnus</i> Miller.	Frangola
<i>Hedera helix</i> L.	Edera
<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	Olivello spinoso
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Ligustro
<i>Lonicera caprifolium</i> L.	Caprifoglio
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prugnolo
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Spin cervino
<i>Rosa canina</i> L.	Rosa canina
<i>Rubus spp.</i> L.	Rovo
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott.	Rovo comune
<i>Salix cinerea</i> L.	Salice grigio
<i>Salix eleagnos</i> Scop.	Salice da ripa
<i>Salix purpurea</i> L.	Salice rosso
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco
<i>Viburnum opulus</i> L.	Pallon di maggio

## GRUPPO "2"

### piante naturalizzate o di interesse storico

#### ALBERI

<i>Celtis australis</i> L.	Bagolaro, spaccasassi
<i>Ficus carica</i> L.	Fico
<i>Juglans regia</i> L.	Noce
<i>Mespilus germanica</i> L.	Nespolo
<i>Morus alba</i> L.	Gelso
<i>Morus nigra</i> L.	Moro
<i>Platanus orientalis</i> L.	Platano orientale
<i>Populus nigra</i> var. <i>Italica</i> Duroi	Pioppo cipressino
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	Mirabolano
<i>Prunus cerasus</i> L.	Amarena
<i>Punica granatum</i> L.	Melograno
<i>Salix viminalis</i> L.	Salice da vimini
<i>Sorbus domestica</i> L.	Sorbo
<i>Taxus baccata</i> L.	Tasso
<i>Tilia</i> spp.	Tiglio
<i>Vitis vinifera</i> L.	Vite comune

#### ARBUSTI

Le specie caducifoglie.

## GRUPPO "3"

### piante ornamentali

#### ALBERI

Tutti gli alberi non elencati nei precedenti gruppi. Le **Conifere** vengono ammesse fino ad un massimo del 20 % del numero complessivo degli alberi messi a dimora.

#### ARBUSTI

Tutti gli arbusti non elencati nei precedenti gruppi. I **sempreverdi** sono ammessi fino ad un massimo del 50 % del numero complessivo degli arbusti messi a dimora.

## GRUPPO "4"

### piante sconsigliate

#### ALBERI

<i>Acer negundo</i> L.	Acero bianco
<i>Ailanthus altissima</i> Mill.Swingler	Ailanto
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia, acacia

#### ARBUSTI

<i>Amorpha fruticosa</i> L.	Falso indaco
-----------------------------	--------------

5. Nei nuovi impianti in INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE (rimboschimenti, siepi, ecc., aree di riequilibrio ecologico e loro zona di rispetto) dovranno essere rispettati i seguenti criteri:
  - a) Gli interventi devono mirare alla tutela dell'ecosistema e all'aumento della diversità biologica del territorio. Sono pertanto consentite esclusivamente quelle essenze vegetali caratteristiche delle originarie formazioni forestali padane.
  - b) Dovranno essere utilizzati alberi ed arbusti del solo GRUPPO "1" e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali; possono essere utilizzate specie diverse solo in situazioni ambientali particolari al fine di determinare un miglioramento di componenti particolari o complessive dell'ecosistema ("piante tecniche").
6. Nei nuovi impianti in ZONE AGRICOLE (zone agricole di riqualificazione, ambiti a prevalente matrice urbana non urbanizzati) dovranno essere rispettati i seguenti criteri:
  - a) Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia di quel paesaggio tipico della pianura creato, nei secoli, dal lavoro di coltivazione dei campi.
  - b) Dovranno essere utilizzati alberi ed arbusti dei GRUPPI "1" e "2" e nelle loro forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali.
  - c) E' consentito l'impianto di un 20 % di essenze del GRUPPO "3" esclusivamente all'interno delle aree cortilive.
7. Nei nuovi impianti in VERDE PRIVATO URBANO (zone all'interno del territorio urbanizzato) dovranno essere rispettati i seguenti criteri:
  - a) Considerando l'ormai totale artificiosità delle situazioni ambientali con condizioni ormai lontane da quelle originarie, gli interventi possono allontanarsi dalle forme tipiche del paesaggio locale.
  - b) Dovranno essere utilizzati alberi ed arbusti dei GRUPPI "1", "2" e "3". Tutti i gruppi devono intendersi comprensivi delle forme ornamentali.
8. Impianti sconsigliati: l'impianto delle specie del GRUPPO "4" è sconsigliato per ragioni di salvaguardia del paesaggio, perché tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona oppure per problemi di ordine fitopatologico.
9. Impianti vietati: al fine di evitare il depauperamento del patrimonio di alberi monumentali o annosi dalle zone d'origine, è vietato l'impianto sul territorio comunale di ulivi con diametro del tronco superiore a 25 cm. Gli ulivi impiantati sul territorio comunale devono provenire da coltivazione vivaistica.

10. Le violazioni alle prescrizioni contenute nel presente articolo sono punite con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00, salvo quelle al precedente comma 9 che sono punite con una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 900,00.

#### **ART.10 – PRESA IN CARICO DI AREE VERDI DA PARTE DEL COMUNE**

1. Le superfici a verde prese in carico da parte dell'Amministrazione comunale devono essere realizzate secondo i principi del presente Regolamento e gli standard contenuti nell'**allegato C**, che definisce le specifiche tecniche per garantire interventi di qualità ottimale in funzione delle esigenze dell'utenza, di una semplice e efficiente manutenzione ed di un arricchimento ambientale.
2. Non potranno essere prese in carico le opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati del progetto delle opere di urbanizzazione primaria.
3. Si specifica che la realizzazione delle aree verdi dovrà prevedere anche un periodo di tre stagioni vegetative nel quale dovranno essere eseguite tutte le cure colturali atte ad assicurare il necessario attecchimento delle componenti vegetazionali legnose ed erbacee.
4. Il Comune potrà anche realizzare direttamente le nuove aree destinate a verde pubblico nei nuovi interventi urbanistici adottando sempre gli standard riportati nell'allegato C. In questo caso le aree destinate a verde pubblico dovranno essere rese disponibili, con apposito atto pubblico da parte del proprietario del terreno, e dovranno risultare perfettamente livellate rispetto ai cordoli e/o alle superfici pavimentate adiacenti, con terreno privo di inerti o altri rifiuti o materiali estranei.
5. Se espressamente previsto nella convenzione urbanistica, l'Amministrazione comunale potrà realizzare direttamente o previo appalto pubblico, le opere di verde di urbanizzazione, mettendo a carico del soggetto attuatore del comparto urbanistico le relative spese, comprensive degli oneri di progettazione. Queste ultime dovranno essere preventivamente computate nell'ambito del procedimento d'approvazione del Piano attuativo.

**ART.11 – PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL VERDE NELLE  
ZONE DI RISPETTO IN OCCASIONE DI PROGETTI DI OPERE DI  
URBANIZZAZIONE**

1. Le prescrizioni tecniche contenute nel presente articolo hanno lo scopo di contribuire alla mitigazione dell'impatto ambientale di infrastrutture, di insediamenti e, più in generale, e di contribuire ad una maggiore armonizzare di questi ultimi nel paesaggio.
2. Alle prescrizioni tecniche contenute nel presente articolo devono obbligatoriamente conformarsi i progetti di opere di urbanizzazione che riguardino le zone di rispetto di seguito descritte.
3. La dimensione delle piante da utilizzare negli impianti è la seguente:
  - a) alberi di diametro di 4-6 cm e di altezza superiore ai 200 cm
  - b) arbusti di altezza di 60/80 cm

**Fascia di rispetto degli elettrodotti**

0. Per i primi 5 m al di fuori della proiezione ortogonale al suolo dei cavi elettrici la superficie dovrà essere lasciata prativa.
1. Per l'ulteriore fascia di 25 m, dovranno essere realizzati complessi macchia-radura con elementi arbustivi rappresentati da allineamenti (siepi) o macchioni, con piante poste a 50 cm l'una dall'altra in modo da formare blocchi autoprotetti. Gli arbusteti dovranno coprire circa il 50% della superficie di terreno; il resto della superficie sarà lasciato a prateria gestita con finalità naturalistiche con 1-2 tagli annui a fine estate per non permetterne l'evoluzione in arbusteto o bosco.
2. Nel verde eventualmente presente oltre i 25 m dalla proiezione ortogonale al suolo dei cavi elettrici potranno essere posti a dimora alberi in allineamenti paralleli all'elettrodotta con esemplari posti tra di loro almeno 8 m per consentire uno sviluppo armonico delle chiome.
3. Le specie da utilizzarsi per questi interventi sono quelle di cui all'elenco del Gruppo 1 dell'art.9.

**Fascia di rispetto ferroviaria**

0. Nella fascia larga 30 m a ridosso della linea ferroviaria si dovranno realizzare elementi prativi per i primi 5 m di spessore a ridosso della linea, ed arbustivi nei restanti 25 m di spessore.
1. Gli elementi arbustivi saranno rappresentati da allineamenti (siepi) o macchioni, con piante poste a 50 cm l'una dall'altra in modo da formare blocchi autoprotetti.

Gli arbusteti dovranno coprire circa il 70% della fascia loro assegnata di 20 m di spessore; il resto della superficie sarà lasciato a prateria gestita con finalità naturalistiche con 1-2 tagli annui a fine estate per non permetterne l'imboschimento.

2. Se vi è terreno disponibile oltre i 30 m dalla ferrovia, questi potranno essere interessati dalla realizzazione di siepi alberate con interasse di m 4, alberi distanti tra loro (sia lungo la fila che tra una fila e l'altra) 7-10 m e arbusti posti a dimora a 50 cm lungo gli allineamenti.
0. Le specie da utilizzarsi per questi interventi sono quelle di cui all'elenco del Gruppo 1 dell'art.9.

### **Fascia di rispetto dei corpi idrici**

2. Nelle fasce di terreno adiacenti i corpi idrici dovrà essere enfatizzato il ruolo di corridoio ecologico dei medesimi, mediante piantumazione di siepi arbustive/arboree.
2. Dovrà essere rispettata la fascia di divieto di piantumazione previste dalla norme di polizia idraulica e dai regolamenti consortili vigenti.
2. In accordo col gestore del corpo idrico, si planteranno alberi preferibilmente a Sud del corso d'acqua, in modo da ombreggiare quest'ultimo e non i campi coltivati eventualmente adiacenti a Sud.
2. Nella formazione delle siepi si dovranno utilizzare i seguenti criteri d'impianto: siepi alberate con interasse di m 3, alberi distanti tra loro (sia lungo la fila che tra una fila e l'altra) 6-8 m e arbusti posti a dimora a 50 cm lungo gli allineamenti.
2. Le specie da utilizzarsi sono le seguenti:

<i>Acer campestre</i> L.	Acero campestre
<i>Alnus glutinosa</i> L. Gaertn.	Ontano nero
<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.	Frassino meridionale
<i>Populus alba</i> L.	Pioppo bianco
<i>Populus nigra</i> L.	Pioppo nero
<i>Quercus robur</i> L.	Farnia
<i>Salix alba</i> L.	Salice bianco
<i>Salix fragilis</i> L.	Salice fragile
<i>Salix triandra</i> L.	Salice da ceste
<i>Ulmus minor</i> Miller	Olmo campestre
<i>Crnus sanguinea</i> L.	Sanguinella
<i>Corylus avellana</i> L.	Nocciolo
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusaggine
<i>Frangula alna</i> Miller.	Frangola
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Ligustro
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prugnolo
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Spin cervino



*Rosa canina* L.  
*Salix cinerea* L.  
*Salix eleagnos* Scop.  
*Salix purpurea* L.  
*Sambucus nigra* L.  
*Viburnum opulus* L.

Rosa canina  
Salice grigio  
Salice da ripa  
Salice rosso  
Sambuco  
Pallon di maggio

### **Aree poste tra insediamenti residenziali e produttivi e marginali**

27. Nelle zone verdi poste tra le aree produttive e quelle residenziali, a protezione di queste ultime, nonché nelle aree marginali non vocate ad essere utilizzate come aree a parco o giardino, dovrà essere realizzato un intervento di forestazione pluristratificato, con siepi arbustive perimetrali (una o più a seconda dello spessore della fascia di terreno) e con arboreto nella zona centrale.
27. Le siepi saranno realizzate con arbusti posti a dimora a 50 cm lungo gli allineamenti e con gli allineamenti posti a 2 m tra di loro.
27. Il boschetto alberato dovrà essere realizzato con distanza d'impianto tra gli alberi di 7/8 m e con formazione di gruppi monospecifici di 3-5 esemplari.
27. Nel caso la fascia di terreno fosse larga meno di 20 m, si realizzeranno più siepi alberate realizzate con i criteri sopra descritti, ma con distanza tra un allineamento e l'altro di 4 m e con alberi distanti tra loro (sia lungo la fila che tra una fila e l'altra) 8/10 m.
27. Le specie da utilizzarsi per questi interventi sono quelle di cui all'elenco del Gruppo 1 dell'art.9.

## TITOLO 2

### NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

#### **ART.12 – GESTIONE DI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE**

0. E' vietato incendiare o diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere ad eccezione delle scoline, allo scopo di eliminare l'erba e le canne.
  1. Sono ammessi e consigliati gli interventi di sfalcio e triturazione.
  2. Salvo diverse disposizioni da parte del Comune, detto materiale potrà essere raccolto in cumuli che potranno anche essere bruciati nel rispetto delle normative vigenti.
  3. Fatte salve le sanzioni delle normative vigenti, le violazioni alle disposizioni di cui al comma 1 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
  4. Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.
  5. I fossi delle strade comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalciati dai frontisti, anche per la parte non di proprietà dei medesimi.
  6. Se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che col tempo ostruisce il fosso stradale, il proprietario del fondo confinante dovrà provvedere al periodico rifacimento al fine di garantire un corretto deflusso delle acque.
  7. Le violazioni alle disposizioni dei commi 5, 6 e 7 precedenti, qualora non sanzionate da altre leggi (Artt. 31, 32 del Nuovo Codice della strada) sono punite con sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e i lavori dovranno essere eseguiti con spese a carico degli inadempienti.

#### **ART.13 – SALVAGUARDIA DI FOSSATI E CORSI D'ACQUA**

0. Ai sensi di quanto disposto dal vigente P.S.C., è vietato sopprimere o tombinare (cioè sostituire con un tubo) fossati e corsi d'acqua ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti.

1. Sono escluse dal campo d'applicazione le scoline, vale a dire le prime strutture in grado di allontanare l'acqua in eccesso poste all'interno dei campi coltivati e periodicamente sottoposte ad integrale rifacimento.
2. Sono esclusi gli interventi realizzati dal Comune o da altresì Enti per ragioni di pubblica utilità; per tali interventi dovrà essere richiesto il parere del Servizio Verde.
3. Nel caso di scoli di limitato valore ecologico o funzionale in zona urbana (ad esempio fossi stradali di piccole e medie dimensioni) è ammissibile il tombinamento solo se accompagnato dalla realizzazione di opere di compensazione ambientale sul terreno di proprietà del richiedente, quali realizzazione di piccole zone umide, filari, siepi, boschetti, ecc. A tal fine dovrà essere presentata al Servizio Verde una domanda che evidenzii chiaramente il fosso che si chiede di tombinare e gli interventi di compensazione ambientale.
4. Quando si eseguono tombamenti di fossati e corsi d'acqua dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche contenute nell'**allegato D** al presente regolamento.
5. Fatto salvo l'obbligo di ripristino dei luoghi, le violazioni al presente articolo sono punite con una sanzione amministrativa da € 80,000 a € 500,00.

#### **Art. 14 - DRENAGGI SOTTERRANEI**

0. Preso atto dei principi espressi dall'art.1 del presente Regolamento e per contro della tendenza, da parte delle attuali tecniche agricole, alla totale eliminazione anche delle micro-aree a destinazione non strettamente produttiva, gli interventi di nuova sistemazione fondiaria che comportino l'introduzione del drenaggio sotterraneo, devono essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere presentata una domanda che contenga una relazione tecnica ed una planimetria dettagliata che descrivano con precisione le opere di drenaggio sotterraneo che s'intende eseguire e gli interventi di riqualificazione ambientale da effettuarsi a compensazione.
2. In sede di autorizzazione, l'Amministrazione comunale può prescrivere interventi di miglioramento ambientale più significativi di quelli proposti dal richiedente.
3. In assenza di autorizzazione, è prevista una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.
4. In caso di mancata esecuzione degli interventi di miglioria ambientale indicati nell'atto di autorizzazione è prevista una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 per ogni ettaro di superficie agricola interessata dai lavori di risistemazione fondiaria con drenaggio sotterraneo.

## **ART.15 – SALVAGUARDIA DI MACERI, SPECCHI D’ACQUA E POZZI**

0. I maceri, in relazione al loro Censimento eseguito dall'Amministrazione comunale e dall'individuazione come **specifica zona negli elaborati T2 del P.S.C.**, gli specchi d'acqua, i pozzi in muratura e la vegetazione ripariale di pertinenza devono essere salvaguardati.
1. Fatto salvo che il vigente **P.S.C.** tutela i maceri e gli specchi d'acqua, è obbligatorio mantenere una fascia di rispetto inerbita circostante l'intero macero per uno spessore di almeno 2 m. In quest'area è vietato eseguire interventi di aratura, irrorazione con presidi fitosanitari, incendio e diserbo chimico.
2. La chiusura di un macero dovrà comunque sempre essere compensata dalla realizzazione di un progetto di rilevanza ambientale di analogo valore.
3. E' tassativamente vietato lo scarico di rifiuti e liquami di qualsiasi genere nei maceri, negli specchi d'acqua e nei pozzi.
4. Fatto salvo l'obbligo di ripristino dei luoghi, le violazioni alle prescrizioni contenute nei commi dell'articolo sono punite con una sanzione amministrativa da € 65,00 a € 390,00.
5. Gli invasi artificiali, per scopi vari, di nuova realizzazione, allevamento, pesca sportiva, irrigazione devono essere inseriti nel paesaggio agrario in modo più naturale possibile mediante la piantumazione presso le sponde di vegetazione storicamente tipica dei maceri o delle zone umide, pur rimanendo la possibilità di ceduzione in caso di manutenzioni straordinarie. In particolare:
  - a) il perimetro delle aree con invasi per pesca sportiva dovrà essere delimitato con siepe viva, eventuali recinzioni di altro genere dovranno risultare completamente mascherate da arbusti;
  - b) le aree contenenti strutture per la pesca sportiva dovranno possedere zone ombreggiate con alberi per almeno 1/10 della superficie totale;
  - c) presso gli invasi artificiali qualsiasi genere di recinzione dovrà venire mascherata con fila continua di arbusti.

## **ART.16 – SALVAGUARDIA DELLE SIEPI, DEI MACCHIONI ARBUSTIVI E DEI BOSCHETTI**

0. Le siepi, i macchioni arbustivi ed i boschetti devono essere salvaguardati, è vietato il loro danneggiamento.
1. Nelle zone agricole l'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi, potrà essere autorizzata, in via straordinaria, qualora faccia parte di un progetto di

riqualificazione del verde che comporti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, una miglioria ambientale dell'esistente.

2. E' consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa, compreso il taglio drastico delle piante; quest'ultimo intervento dovrà, tuttavia, essere sottoposto alle procedure di comunicazione e riscontro di cui all'art.3.
3. In caso di abbattimento o estirpazione non autorizzata è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 per ogni metro lineare di siepe o per ogni metro quadro di macchia. Oltre a questa sanzione amministrativa è previsto l'obbligo della ripiantumazione secondo le prescrizioni dell'Amministrazione Comunale. Qualora non si ottemperasse a quest'ultimo obbligo è prevista una sanzione amministrativa aggiuntiva da € 25,00 a € 150,00 per ogni metro lineare di siepe ed ogni metro quadro di macchia abbattuti od estirpati.
4. E' vietato l'utilizzo di trinciaerba trinciasarmenti o simili per il contenimento delle siepi. L'utilizzo di dette attrezzature sarà punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 per ogni metro lineare di siepe danneggiato o per ogni metro quadro di macchia danneggiata.

#### **Art. 17 – SALVAGUARDIA DELLE “PIANTATE”**

0. Per "piantata", ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, s'intende quella particolare forma di allevamento della vite che associa i rampicanti coltivati a tutori vivi costituiti da piante d'alto fusto (di solito olmo e acero campestri, pioppo ibrido e gelsi). Al filare alberato "maritato" alla vite si associa, di solito, una fascia di terreno non coltivato ricompreso tra due campi adiacenti e detto "cavalletto". Da un punto di vista più strettamente naturalistico le piantate costituiscono dei filari arborei, normalmente monospecifici, vegetanti su una fascia di terreno saldo inerbito.
1. Quali elementi fortemente caratterizzanti il territorio della pianura in senso sia storico-testimoniale, che paesaggistico-ambientale, le piantate devono essere conservate e salvaguardate.
2. Le piantate sono riconosciute dalla strumentazione urbanistica come “elementi della centuriazione” e, in quanto tali, sono individuate nelle tavole T2 del P.S.C. e sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 24 delle rispettive norme.
3. In base alle risultanze del censimento, eseguito dall'Amministrazione comunale nel 1995 e periodicamente aggiornato, sono state individuate ulteriori sette zone “vocate” in cui permangono elementi ben identificabili di assetti agrari tradizionali sia per il valore d'insieme (inteso come presenza di una regolare

successione fra piantata e campo) sia per il valore dell'agro-ecosistema sulle quali vige la necessità di garantirne il ripristino ogni qualvolta sia abbattuta una piantata.

4. La presenza di una piantata negli elaborati cartografici del censimento la rende soggetta all'applicazione del presente articolo del Regolamento. Le sette zone sopra citate risultano così individuate:
  - Zona A) delimitata da: Via Salicelli, Via Canalazzo, Via Mulinazzo, Via San Cristoforo;
  - Zona B) delimitata da: Via Marmo, Via Virginia, Via Cimitero Vecchio, Via Luogazzo, Via Castelvecchio, Via Cento;
  - Zona C) delimitata da: Via Castelvecchio, Via Sparadella, Via Carradona;
  - Zona D) delimitata da: Via Casazza, Via Arginone, Via Barbieri, Via S. Cristoforo;
  - Zona E) delimitata da: Via S. Margherita, scolo Muccinello, Via Castagnolo, Via Busi;
  - Zona F) delimitata da: capezzagna da casa Frassinara Piccola a casa Zambonelli, Via Bassa fino a Villa Pia, Capezzagna fino a Via Calanchetto, capezzagna fondo San Giovanni Nuovo fino al campo allineato con la curva di Via Calanchetto;
  - Zona G) delimitata da: Via Villa, Via Calanchetto, capezzagna dal limite con il macero nella proprietà Orsi-Magelli.Le suddette zone sono contrassegnate cartograficamente nella planimetria allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
5. Le piantate comprese nelle zone di cui al comma 3 devono essere conservate, per cui gli interventi che le riguardano devono essere limitati alle normali pratiche colturali. Nel caso tali piantate risultino in condizioni particolarmente degradate al punto da comprometterne la sopravvivenza, potrà esserne autorizzato l'abbattimento con obbligo della ricostituzione nella stagione di piantumazione più prossima. L'obbligo della ricostituzione di una piantata nelle zone di cui al comma 3 può comunque essere oggetto di specifica prescrizione da parte dell'Amministrazione comunale.
6. Le piantate comprese nelle zone di cui al comma 4, essendo inserite in un contesto territoriale "vocato", possono essere abbattute solamente dopo una valutazione specifica che prevede l'analisi del loro valore paesaggistico ed ecologico ed una compensazione ambientale significativa e commisurata al valore della piantata per quantità e qualità degli interventi proposti. L'Amministrazione Comunale darà riscontro entro 60 gg. alla domanda presentata in forma completa.

7. Le piantate che non si trovano nelle zone di cui ai precedenti commi 3 e 4 possono essere abbattute solo previa autorizzazione comunale. In queste zone, dove la presenza delle piantate assume un carattere più sporadico, il regime di salvaguardia deve intendersi identico a quanto prescritto negli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del presente Regolamento con la necessità di garantire un risarcimento ambientale ogni qualvolta sia abbattuta una piantata.
5. Eventuali domande di finanziamento ai sensi dei regolamenti agroambientali di accompagnamento della nuova Politica Agraria Comunitaria usufruiranno della possibilità di supporto tecnico-amministrativo da parte dei tecnici del Comune o da esso incaricati. In particolare si rammenta che, grazie agli specifici accordi presi dall'Amministrazione Comunale di San Giovanni in Persiceto e i competenti uffici della Regione Emilia-Romagna, esiste l'opportunità di ricavare un reddito dalla conservazione delle piantate (e dei relativi "cavalletti" fino a 6 m di larghezza) anche in deroga alle percentuali minime di S.A.U. aziendale previste.
5. La violazione a quanto previsto nel presente articolo comporta l'applicazione di sanzioni di cui all'art.3 comma 10 del presente Regolamento e l'obbligo dell'esecuzione degli impianti di sostituzione; nel caso vengano abbattute senza autorizzazione piantate di cui ai precedenti commi 3 e 4, tali sanzioni amministrative sono raddoppiate e l'impianto di sostituzione consiste nella ricostituzione delle piantate medesime.

## TITOLO 3

### MODALITA' D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

#### **ART.18 – AMBITO D'APPLICAZIONE E DESTINATARI**

10. Il presente Capitolo si applica a tutte le aree adibite a Parco, Giardino o verde pubblico di proprietà o in gestione dell'Amministrazione comunale, con specifico riferimento alle zone DOT\_V del R.U.E.
10. Sono destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico.

#### **ART.19 – ATTIVITÀ VIETATE**

0. Nelle aree di cui all'art.18 è vietato:
- ) Ostacolare la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico nei modi consentiti dal presente capitolo.
  - ) Danneggiare o tagliare alberi ed arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati e le aiuole, potare senza autorizzazione le alberature di proprietà pubblica anche in caso di sconfinamento dei rami oltre i limiti di proprietà; utilizzare gli alberi di parchi, viali, giardini come tutori per il fissaggio di fili elettrici, altoparlanti, tubazioni, lampade, striscioni pubblicitari o quant'altro.
  - ) Danneggiare e imbrattare i cartelli, i giochi e tutti gli elementi di arredo.
  - ) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, raccogliere sementi, frutti o parti di pianta, anche se caduti dalle piante.
  - ) Abbandonare, catturare, molestare o ferire animali, nonché sottrarre uova e nidi.
  - ) Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone.
  - ) Inquinare terreni, fontane, corsi e raccolte d'acqua.
  - ) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.
  - ) Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare viali e aree a verde al di fuori di eventuali zone appositamente attrezzate e segnalate; in assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide.



- ) Il transito e la sosta di veicoli a motore sulle superfici permeabili, intendendo come permeabile una superficie di tappeto erboso o terreno vegetale dotato o meno di scheletro.
- ) Danneggiare il cotico erboso, le aree a prato ed i sentieri, ad esempio utilizzando biciclette in caso di terreno bagnato o fangoso.
- ) L'accesso ed il transito di cavalli ed altri quadrupedi.
- ) Nelle aree adibite a gioco per l'infanzia, e in generale per un raggio di almeno 5 m da attrezzature ludiche, vietato l'ingresso di animali.
- ) Deve essere rispettato da parte degli utenti il limite massimo di età imposto con targhetta di omologazione impressa sul gioco stesso. In mancanza della targhetta, l'uso di un gioco situato all'interno dei vari parchi pubblici è consentito ad utenti aventi età inferiore od uguale ad anni 12.
- ) Nel caso di presenza di laghetti o specchi d'acqua, al fine di scongiurare rischi di annegamento:
  - I) è vietato oltrepassare le staccionate, le recinzioni o le siepi di protezione;
  - II) è vietato danneggiare in qualsiasi modo le staccionate, le recinzioni o le siepi di protezione;
  - III) i minorenni che si avvicinano allo specchio d'acqua devono essere accompagnati da almeno una persona maggiorenne.

0. Fatte salve le sanzioni previste dalle norme vigenti, le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 90,00.

**Art. 20 - ATTIVITÀ CONSENTITE NEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI**  
**SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE SCRITTA**

5. Su richiesta di singoli Cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi od Associazioni, l'Amministrazione comunale può autorizzare le seguenti attività:
- a) Introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo da effettuarsi solo con terreno asciutto ed in condizioni pedologiche tali da poter sostenere il peso dei veicoli senza deformarsi (ossia senza che restino scolpite nel terreno impronte di pneumatico).
  - b) Organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive.
  - c) Installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere.
  - d) Il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio.
  - e) Accensione di fuochi e preparazione di braci e carbonelle.
  - f) Uso di petardi e fuochi artificiali.

- g) Messa a dimora di piante e introduzione di animali selvatici.
- h) Raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche.
- i) Esercizio di forme di commercio o altre attività.
- l) Affissione di manifesti pubblicitari di qualsiasi tipo
- m) Effettuazione di manifestazioni, celebrazione ricorrenze e situazioni

similari

- 5. Il Comune può richiedere, in caso di necessità, il possesso di copertura assicurativa per gli eventuali danni a persone e cose.
- 5. Fatte salve le sanzioni previste negli articoli precedenti, le attività di cui al comma 1, esercitate senza l'autorizzazione comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 210,00.
- 5. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è affidato agli Uffici competenti, i quali dovranno richiedere un parere preventivo al Servizio Verde, la quale avrà tempo 30 giorni per esprimere il proprio parere.
- 5. Al fine di abbellire il territorio e promuovere le forme partecipative, il Comune favorisce il coinvolgimento di volontari singoli od associati e di sponsor per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle aree verdi. I contenuti di queste collaborazioni devono essere formalizzati per iscritto e sono stabiliti in ogni caso specifico in funzione delle caratteristiche delle aree e dell'impegno che il soggetto volontariato o sponsor intende assicurare e devono prevedere la valutazione tecnica da parte del Servizio Verde.

## TITOLO 4

### SANZIONI E NORME FINALI

#### Art. 21 - SANZIONI

3. Per le violazioni alle norme del presente regolamento si applicano le disposizioni previste nel Capo 1, Sezione 1 e 2 della Legge n°689 del 24/11/1981 e nell'art.16 dalla legge 16/01/03 n°3.
3. All'accertamento ed alla contestazione dei fatti costituenti violazione delle presenti norme provvede il Corpo di Polizia Municipale.
3. Le suddette violazioni possono essere accertate e segnalate al Corpo di Polizia Municipale, che provvederà per quanto di competenza, anche dal personale del Servizio Verde e dell'Ufficio Sport, dalle Guardie Ecologiche Volontarie, queste ultime in possesso di apposito decreto prefettizio, da Associazioni di volontariato in rapporto di convenzione con l'Amministrazione Comunale.
3. La misura delle sanzioni amministrative è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è pari o inferiore a detto limite.
3. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito di presentarsi entro il termine stabilito nell'invito medesimo all'Ufficio di Polizia Municipale per fornire informazione o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 450,00.

#### Art. 22 – NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO

Le norme regolamentari comunali che sono in contrasto col presente Regolamento s'intendono sostituite da quelle contenute in quest'ultimo.

## ALLEGATO A

### 1. Danni arrecati a esemplari arborei di proprietà comunale

Qualora vengano arrecati danni ad esemplari arborei di proprietà comunale, il Comune di San Giovanni in Persiceto, oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento, può addebitare la perdita di valore ornamentale e/o il danno biologico subito dagli esemplari arborei in caso di danneggiamenti non ripristinabili.

Il valore ornamentale della pianta viene calcolato in base alle seguenti variabili:

#### ) **Prezzo di base**

Equivale ad un decimo del prezzo di acquisto di un albero (prezzo acquisto/10) di una determinata specie e varietà, con determinate caratteristiche dimensionali; in particolare per le latifoglie si fa riferimento ad una pianta con circonferenza del fusto di 10-12 cm e per le conifere con circonferenza di 15-18 cm (oppure con altezza 2,5 - 3,0 metri).

#### ) **Indice del valore estetico e dello stato fitosanitario**

Questo coefficiente ha un intervallo variabile da 0,5 a 10 in relazione all'aspetto estetico, alle condizioni fitosanitarie e all'inserimento o meno in un contesto con altre piante.

<i>Stato sanitario, vegetativo e posizione dell'albero</i>	<i>Indice</i>
<b>PIANTA SANA, VIGOROSA, SOLITARIA, ESEMPLARE</b>	10
Pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare	9
Pianta sana, vigorosa, in gruppo	8
Pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare	7
<b>PIANTA SANA, MEDIA VIGORIA, FACENTE PARTE DI UN FILARE</b>	6
Pianta sana, media vigoria, in gruppo	5
Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare	3
Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o solitaria	2
Pianta senza vigore, malata	1
Pianta priva di valore	0,5

) **Indice secondo la localizzazione**

Il coefficiente varia in funzione dell'area nella quale è ubicata la pianta, considerando come vi sia una stretta correlazione tra il valore della pianta e il valore delle aree su cui esse insistono.

<i>Ubicazione dell'albero</i>	<b>INDICE</b>
Centro urbano	10
Media periferia e frazioni	8
Periferia	6
Zone rurali	4

) **Indice secondo le dimensioni**

Il coefficiente si riferisce alla circonferenza del tronco ad un metro di altezza dal suolo. Questo indice esprime l'aumento di valore in funzione dell'età dell'albero e, nel contempo, la diminuzione di valore in rapporto alle possibilità di sopravvivenza degli alberi più vecchi.

<i>Circonferenza</i> <i>cm</i>	<i>Indice</i>
Fino a 30	1
Da 31 a 40	1,4
Da 41 a 50	2
Da 51 a 60	2,8
Da 61 a 70	3,8
Da 71 a 80	5
Da 81 a 90	6,4
Da 91 a 100	8
Da 101 a 110	9,5
Da 111 a 120	11
Da 121 a 130	12,5
Da 131 a 140	14
Da 141 a 150	15
Da 151 a 160	16
Da 161 a 170	17
Da 171 a 180	18
Da 181 a 190	19

Da 191 a 200	20
Da 201 a 220	21
Da 221 a 240	22
Da 241 a 260	23
Da 261 a 280	24
Da 281 a 300	25
Da 301 a 320	26
Da 321 a 340	27
Da 341 a 360	28
Da 361 a 380	29
Da 381 a 400	30
Da 401 a 420	31
Da 421 a 440	32
Da 441 a 460	33
Da 461 a 480	34
Da 481 a 500	35
Da 501 a 600	40
Da 601 a 700	45
Da 701 a 800	50

Il valore ornamentale (V.o.) viene pertanto calcolato secondo la seguente formula:

$$\mathbf{V.O. = A \times B \times C \times D}$$

Il calcolo del valore ornamentale viene utilizzato per calcolare l'indennizzo spettante al Comune di San Giovanni in Persiceto per i seguenti casi:

#### **D) Abbattimento**

Nel caso il Comune debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento di alberature danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, a seguito di incidenti provocati da veicoli, oppure debba occuparsi della rimozione di esemplari ubicati in aree sede di nuovi interventi infrastrutturali, potrà richiedere l'indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti arborei coinvolti, aumentato dell'eventuale costo sostenuto per le spese di abbattimento.

$$I = V.o. + S.a.$$

dove

I = indennizzo spettante al Comune

V.o. = Valore ornamentale

S.a. = spese sostenute dal Comune per l'abbattimento

## II) Danni al fusto o alle branche

Qualora si riscontrassero danni (scortecciamenti, rotture ...) al fusto o alle branche, dove per il loro ripristino è necessario l'intervento di un operatore specializzato per procedere a disinfezioni, ancoraggi, eliminazione di rami o branche, l'indennizzo richiesto sarà pari alla spesa sostenuta dal Comune per l'intervento effettuato sulla pianta danneggiata, a cui si deve aggiungere la diminuzione di valore ornamentale della pianta calcolato come descritto qui di seguito.

Per scortecciamenti o danni al fusto l'indennizzo viene calcolato secondo la seguente formula:

$$I = V.o. \times R (\%)$$

Dove:

I = Indennizzo

V.o. = Valore ornamentale

R = riduzione del valore (%)

Il valore percentuale del risarcimento dipende dalla percentuale delle lesioni sulla circonferenza del fusto secondo la seguente tabella:

Lesioni (L) in % rispetto alla circonferenza del fusto	Riduzione (R) del valore (%)
Fino a 10	10
Da 10 a 20	20
Da 20 a 25	25
Da 25 a 30	35
Da 30 a 35	50
Da 35 a 40	60
Da 40 a 45	80
Da 45 a 50	90

La percentuale della lesione (L) in riferimento alla circonferenza del fusto si calcola secondo la seguente formula:

$$D : C = L : 100$$

$$L = (D \times 100) : C$$

dove:

D = larghezza del danno


C = circonferenza del fusto (a 1 m di altezza)

Per ogni 50 cm di altezza (H) delle lesioni l'indennizzo viene aumentato di 1/3.

Questa valutazione tiene conto della distruzione dei tessuti corticali che, se molto estesa, può compromettere in tempi più o meno lunghi la vita stessa della pianta; in particolare si tiene conto della possibilità di insorgenza di infezioni fungine, carie e marciume del legno.

Quando le lesioni sono multiple, la larghezza complessiva delle lesioni si calcola sommando la larghezza di ogni singola lesione; allo stesso modo si calcola l'altezza complessiva delle lesioni.

In figura viene riportato graficamente quanto detto sopra.



### III) Interventi sulla chioma

Nel caso vengano effettuati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, eliminazione rami, ecc....) sia nel corso di lavori, sia nel caso di interventi manutentivi, il Comune si riserva il diritto di richiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio



arboreo interessato. A questa andrà aggiunta la spesa sostenuta per riequilibrare la chioma o per ridurre il danno (riforma della chioma, tagli, disinfezioni, consolidamenti, ecc.) eseguiti con personale del Comune o in appalto.

Per determinare l'indennizzo dovuto al Comune di San Giovanni in Persiceto a seguito di danni alla chioma, si determina il valore ornamentale della pianta prima delle lesioni con chioma al volume originario (anche confrontando l'esemplare con altre piante simili); si calcola la riduzione o il danno subito dalla chioma, quindi si stabilisce l'indennità dovuta al Comune utilizzando la tabella riportata di seguito.

La formula per il calcolo dell'indennizzo è la seguente:

$$I = V.o. \times R (\%)$$

Dove:

I = Indennizzo

V.o. = Valore ornamentale

R = riduzione del valore (%)

Il valore percentuale del risarcimento dipende dalla percentuale di chioma rimossa rispetto al volume totale della chioma stessa secondo la seguente tabella:

Rapporto tra la sommatoria delle superfici di taglio o di ferita e la superficie del tronco misurata a 1 m da terra	Riduzione (R) del valore (%)
Fino a 0,25	30
Da 0,26 a 0,5	60
Oltre 0,5	100

#### **IV) Danno biologico all'apparato radicale**

Il danno biologico dovrà essere determinato nel caso in cui, a seguito di lavori, vengano danneggiati gli apparati radicali delle piante.

Nel caso in cui la pianta risulti instabile a seguito dei danni alle radici, pertanto sia necessario ricorrere all'abbattimento dell'esemplare arboreo, il danno biologico corrisponderà all'intero valore ornamentale della pianta.

Nel caso in cui la pianta non risulti instabile, l'indennizzo corrispondente al danno biologico arrecato, si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto arboreo in quanto ne provoca un deperimento generale.

Tale indennità è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori ed il suo importo è determinato dalla seguente formula:


$$D.b. = V.o. \times Q$$

Dove: D.b. = Danno biologico  
V.o. = Valore ornamentale  
Q = Incidenza percentuale delle radici asportate

Per calcolare l'incidenza percentuale delle radici asportate, si considera che le radici occupino un'area circolare (a meno di ostacoli laterali conosciuti) circostante il fusto dell'albero e si considera come raggio del cerchio le dimensioni dell'area di pertinenza delle piante riportate in questo stesso regolamento.

Si calcola quindi la percentuale di area interessata dagli interventi (es: scavi) avendo cura di considerare l'intero settore circolare danneggiato; nel caso di interventi che interessano l'apparato radicale in più punti, si considera la somma dei settori circolari interessati.

Come limite del settore circolare si considerano i punti in cui l'intervento interseca il cerchio che racchiude l'area di pertinenza dell'albero stesso.




L'incidenza percentuale delle radici asportate (Q) è dato pertanto dal rapporto tra la superficie del settore circolare interessato dai danneggiamenti (S1) e quella del cerchio standard (Stot) o, in altre parole, dal rapporto fra l'angolo del settore circolare interessato dai danneggiamenti e l'angolo del cerchio standard (360°).


$$Q = S1 : S_{tot} = \alpha^\circ : 360^\circ$$

### **ALLEGATO B**

# PROTEZIONE DEGLI ALBERI NEI CANTIERI




### 1 costipamento del terreno




il costipamento del terreno è la morte dell'albero

### 2 occupazione del terreno



baracca di cantiere


### 3 taglio di radici



- tagli netti per le radici danneggiate
- riempire gli scavi con buon terriccio sciolto
- innaffiare subito


### 4 scavi profondi

mantenere umido il terreno






5 asporto e ricarica di terreno



6 protezione tronco e terreno



7 depositi

evitare!!!  
È vietato depositare e sversare  
olio, prodotti chimici, veleni  
Inquinamento della falda freatica



ALLEGATO C

## **Specifiche tecniche ed operative per la realizzazione e la manutenzione delle aree a verde pubblico**

### **STANDARD DA RISPETTARE NELLA REALIZZAZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO**

Fatte salve eventuali prescrizioni tecniche specifiche giustificate da esigenze tecniche per garantire una maggiore efficacia dell'intervento o perché relative a specie dal portamento particolare, devono essere rispettati gli standard e le modalità d'intervento di seguito riportate.

#### **0) Caratteristiche degli alberi:**

- a) Circonferenza del fusto a 1 m da terra = 20/25 cm;
- b) Chioma impalcata a minimo 220 cm da terra;
- c) assenza di tagli sulla parte epigea, o presenza di tagli con sezione non superiore a 2 cm perfettamente richiusi;
- d) fusto privo di scorcieciature o di qualsiasi difetto;
- e) chioma ben vestita e con freccia centrale integra;
- f) chioma a fuso perfettamente simmetrica alta minimo 280 cm e con diametro ad 1/3 della sua altezza di 220-250 cm;
- g) coltivazione in vivaio, da almeno un anno, con sesto d'impianto di almeno 240x300 cm;
- h) apparato radicale in zolla del diametro di 75-85 cm e della profondità di 60-70 cm, rivestito di rete metallica, senza tagli di radici sopra i 3 cm di sezione e con un numero massimo di sei tagli/zolla sulle radici con sezione tra 2,5 e 3 cm;
- i) le piante scelte per la realizzazione delle aree sopra descritte, prima della loro messa a dimora, dovranno essere verificate in vivaio dagli incaricati del Servizio Verde del Comune, i quali provvederanno a valutarne la corrispondenza ai requisiti richiesti, ad eccezione di quelli riguardanti l'apparato radicale. L'assenza negli alberi dei requisiti sopra descritti, comporterà l'obbligo per i soggetti attuatori dell'intervento di individuare un'altra fornitura di idoneo livello qualitativo. All'atto della visita in vivaio, gli incaricati del Comune piomberanno le piante idonee. Il rispetto dei requisiti per ciò che attiene l'apparato radicale, sarà verificato all'atto della consegna delle

piante in cantiere, ferma restando la possibilità di respingere le piante senza i requisiti richiesti alla parte ipogea, anche se piombate in precedenza.

### **1) Caratteristiche degli arbusti**

- a) gli arbusti dovranno essere forniti in zolla o vaso e solo eccezionalmente a radice nuda;
- b) il materiale di riempimento del vaso non potrà essere costituito se non in una quota sotto al 30% in volume di torba bionda e le radici non dovranno essere attorcigliate lungo le pareti del vaso ma risultare ugualmente ricche;
- c) la chioma degli arbusti dovrà possedere almeno tre ramificazioni alla base e non avere portamento “filato”;
- d) le piante dovranno risultare perfettamente sane ed integre;
- e) la dimensione minima degli arbusti (fatte salve le bordure) dovrà essere di 60 cm di altezza e di 30 cm di diametro.

### **2) Impianto di alberi ed arbusti:**

- a) tutti gli impianti dovranno essere preceduti da uno scasso di almeno 1 mc di terreno (0,5 mc per gli arbusti), avendo cura che il terreno smosso sia lasciato ristrutturarsi adeguatamente prima della collocazione dell'albero. Il riempimento dovrà avvenire con il terreno smosso e, in caso di necessità, con buon terreno agrario;
- b) gli impianti dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 marzo, fermo restando che tali date risultano indicative dovendosi prioritariamente rispettare i tempi naturali compresi tra la caduta delle foglie e la chiusura delle gemme;
- c) la quota d'impianto delle piante deve rispettare il colletto delle piante;
- d) a ridosso della zolla o delle radici di ogni esemplare deve essere distribuito un miscuglio di funghi micorrizogeni-batteri-biostimolanti approvato dal Servizio Verde;
- e) ogni pianta dovrà essere impalata con n°3 pali tutori in pino tornito e impregnato a pressione contro la marcescenza, diametro minimo di 8 cm e lunghezza di almeno 4 m compresa la punta. I pali dovranno essere infissi obliquamente e saldamente nel terreno per almeno 1 m;
- f) i pali dovranno essere fissati ai fusti degli alberi con corde di plastica cedevoli e con interposizione di spesso strato di juta con funzione antisfregamento;
- g) una volta impiantati, gli alberi dovranno essere fasciati con arellature;

- h) ad impianto ultimato, ogni pianta dovrà essere pacciamata con materiale lignocellulosico compostato di pezzatura > 7 mm o con corteccia di resinosa grossolana a scelta della ditta offerente. Si specifica che non sarà riconosciuto un valore economico superiore a quest'ultima soluzione. Dovrà essere realizzata una pulizia del materiale non organico affiorante. La pacciamatura dovrà essere realizzata mediante la distribuzione sul suolo di uno strato di almeno 15 cm di materiale attorno ad ogni pianta, per un raggio minimo di 50 cm.

## 12) Lavorazioni e fertilizzazione del terreno:

- ) asportazione di tutti i cumuli di materiali inerti e rifiuti di vario genere, nonché di materiale di scavo nel quale siano presenti sassi o rottami, con smaltimento o recupero a norma di legge;
- ) disboscamento dell'area, salvo diversa disposizione di salvaguardia di parte della vegetazione esistente;
- ) stendimento con ruspa degli accumuli di terreno e perfetto livellamento del suolo con realizzazione delle pendenze per favorire un rapido allontanamento delle acque meteoriche in eccesso, con eventuale realizzazione di caditoie e di una linea fognaria in caso di necessità;
- ) distribuzione uniforme in superficie di 10 kg/mq di ammendante compostato misto o ammendante compostato verde in polvere conforme al D. Lgs. 29/4/06 n°217, allegato 2) ed ammesso in agricoltura biologica;
- ) scarificazione ad almeno 90 cm di profondità dell'intera superficie, percorrendo linee diritte distanti tra loro non più di 4 m e incrociate ortogonalmente;
- ) fresatura a 20-30 cm di profondità;
- ) spietatura ed eliminazione di tutti i materiali affioranti.

## 12) Realizzazione del prato:

- ) lavorazione del terreno per almeno 20 cm di profondità con frese o erpici rotanti (almeno 2 passaggi) per l'incorporazione del fertilizzante organico e l'affinamento delle zolle;
- ) pareggiamento a regola d'arte della superficie;
- ) semina con 40 g/mq di semente composta da 40% di *Festuca arundinacea*, 20% di *Festuca ovina*, 30% *Lolium perenne* e 10% di *Poa sp.* od altro miscuglio indicato dal Servizio Verde;
- ) copia dell'etichetta delle confezioni di semente dovrà essere consegnata ai funzionari del Comune addetti al controllo;



- ) La realizzazione del prato deve avvenire con le lavorazioni del terreno eseguite quando questo è in tempera; la semina deve essere eseguita preferibilmente in autunno (indicativamente in ottobre) oppure, solo in caso di conclamata impossibilità, in primavera (indicativamente mese di marzo).

## **12) Attrezzature e arredi:**

- ) le panche, i tavoli, i cestini portarifiuti ed i giochi devono essere scelti e collocati in maniera da rispondere alle esigenze dell'utenza;
- ) gli elementi devono essere di elevata qualità, di facile manutenzione ed essere, ove prescritto, opportunamente certificati da organismi ufficialmente riconosciuti;
- ) a tutti gli accessi delle aree a verde pubblico realizzate, salvo diverse prescrizioni da parte del Servizio Verde, dovranno essere forniti e posati, cartelli informativi del tipo in uso nei restanti parchi e giardini (progetto grafico disponibile presso il Servizio Verde).

## **12) Altre opere (se previste):**

- ) per impianti irrigui fissi, fontane e giochi d'acqua dovranno essere presentati progetti dettagliati che andranno valutati anche per la loro funzionalità manutentiva.

## **12) Aree a libera evoluzione:**

- ) Al fine di aumentare il valore estetico - paesaggistico, accrescere la biodiversità e creare ecosistemi più complessi, il Comune, all'interno di parchi pubblici di grande estensione, può destinare una superficie variabile all'evoluzione spontanea della vegetazione, limitando o evitando totalmente gli interventi manutentivi quali lo sfacio dell'erba o la raccolta delle foglie; tali aree, con carattere di sperimentazione, vengono delimitate e segnalate con adeguata cartellonistica;
- ) Nella realizzazione di queste aree dovrà essere elaborato un progetto specifico che preveda, ad esempio, la realizzazione di muretti a secco, stagni, fontanelle, e in caso di presenza di alberature adulte salvaguardate anche nidi per uccelli e pipistrelli.

## **12) Controllo**

- ) Dovrà sempre essere data comunicazione tempestiva al Servizio Verde delle varie fasi di realizzazione dei lavori relative alle aree verdi onde consentire un adeguato controllo degli stessi.

## **STANDARD DA RISPETTARE NELLA MANUTENZIONE DI ATTECCHIEMNTO PER TRE STAGIONI VEGETATIVE**

E' prevista la manutenzione per l'attecchimento della vegetazione legnosa ed erbacea per tre stagioni vegetative, sia che l'intervento venga realizzato dal Comune sia che esso venga realizzato da soggetti terzi. Tale manutenzione dovrà in quest'ultimo caso essere prestata comunque fino alla presa in carico da parte del Comune delle aree verdi.

Gli interventi manutentivi sono di seguito compendati.

### **3) Sfalcio dell'erba e servizi accessori**

I servizi di sfalcio possono riassumersi come appresso indicato, salvo le altre indicazioni che potranno essere impartite dagli incaricati del Comune:

- taglio dell'erba con tosaerba a lame rotanti su asse verticale o motofalciatrici a lame con movimento alternato (a pettine), rifiniture con decespugliatore a frusta con filo di nylon o falce fienaia;
- rifilatura dei cigli e di ogni spazio, con strumenti adeguati, raccolta e allontanamento di tutti i getti o succhioni che spuntano dal terreno alla base degli alberi e sul tronco fino all'impalcatura dei rami delle piante arboree giovani e adulte;
- raccolta dell'erba nelle aiuole poste lungo le strade o le piazze;
- raccolta delle foglie cadute;
- completa rimonda dell'area interessata da ogni rifiuto come bottiglie, lattine, cartacce, sacchetti di plastica, ecc., o anche dai rami caduti dagli alberi, dai sassi o dalle pietre, anche ad evitare che possano costituire pericolo durante il taglio dell'erba;
- sagomatura in forma obbligata delle siepi che lo richiedono;

Il numero di sfalci da eseguire nell'arco di un anno deve prevedere minimo 8 passaggi completi.

Gli sfalci devono essere distribuiti temporalmente in maniera da evitare eccessive crescite dell'erba e accumuli consistenti di sfalciato sui prati. In particolare dovranno essere eseguiti almeno 4 sfalci ben distribuiti nel periodo 1 aprile – 15 giugno.

Lo sfalcio deve essere iniziato e completato entro massimo 3 giorni lavorativi.

Il calendario degli sfalci che verranno effettuati durante l'anno dovrà essere concordato dall'interventore privato col Servizio Verde e dovrà essere a quest'ultimo consegnato entro il 15 marzo.

In caso detto calendario non fosse concordato col Servizio Verde o non venisse consegnato, esso verrà redatto d'ufficio da detto Servizio e comunicato all'interventore. A questo calendario si farà riferimento in merito all'accertamento delle inadempienze.

### **Prescrizioni tecniche particolareggiate per lo sfalcio con decespugliatore e/o tosaerba:**

Nelle aree dove è previsto lo sfalcio con tosaerba semovente e la rifinitura con decespugliatore, tali rifiniture dovranno avvenire in numero pari alla metà del numero complessivo di sfalci effettuati.

La raccolta dell'erba sfalciata dovrà essere effettuata nelle aiuole a ridosso di strade, cordoli, marciapiedi e piazze - si dovrà procedere ad effettuare un'accurata pulizia delle superfici, tanto delle aree inerbite quanto di quelle adiacenti sulle quali sia caduto materiale vegetale.

Ogni area verde, a lavoro ultimato, dovrà presentarsi: con l'erba perfettamente rasata, anche al bordo esterno delle filette di contenimento o dei manufatti confinanti, priva di rifiuti e con gli alberi spollonati e privi di getti dell'anno sino all'impalcatura principale. La ripulitura dei fusti arborei andrà fatta manualmente utilizzando esclusivamente con forbici a doppia lama affilate.

Le superfici attorno alle aree verdi (piazza, strade, marciapiedi, ecc.) dovranno essere perfettamente pulite al termine di ogni giornata lavorativa.

### **Prescrizioni tecniche particolareggiate per la sagomatura delle siepi:**

Le siepi devono essere sagomate sui tre lati mediante l'utilizzo di attrezzature meccaniche e/o manuali perfettamente affilate.

Le foglie tagliate dovranno essere rimosse ed i rametti dovranno avere superfici di taglio lisce, senza sfilacciamenti di sorta.

I pezzi di rametti e di foglie dovranno essere completamente rimossi dalla siepe.

Per le siepi di *Prunus laurocerasus* dovrà essere posta particolare attenzione alla rimozione con attrezzi manuali delle foglie tagliuzzate dopo il passaggio con il tagliasiepi meccanico.

### **Prescrizioni particolari per la pulizia degli alberi:**

Gli interventi consistono nell'asportazione di rametti, succhioni e polloni presenti dalla base del fusto (anche se di origine ipogea) fino ai castelli, che dovranno anch'essi essere ripuliti completamente.

L'asportazione dovrà essere eseguita con forbici, forbicioni o svettatoi perfettamente affilati.

Il taglio dovrà essere eseguito senza lasciare monconi e, nel caso di tagli su rametti di più di 1 anno d'età, rispettando il collare del ramo.

Non dovranno essere asportati indiscriminatamente rametti e germogli su alberi che stanno ricacciando in seguito a danneggiamenti della forma originaria della chioma.

### **Prescrizioni particolari per la raccolta foglie:**

La raccolta delle foglie dovrà avvenire ogni qual volta queste coprano almeno il 40% della superficie sottostante.

La raccolta delle foglie potrà essere eseguita con attrezzature e/o manualmente a discrezione dell'Impresa e coincidere o meno con l'effettuazione di sfalci dell'erba.

## **3) Irrigazione**

Le irrigazioni dovranno essere effettuate nel periodo 1 aprile – 31 ottobre, nei momenti di effettivo bisogno ed in funzione dell'andamento meteorologico.

L'Impresa dovrà curare autonomamente la scansione degli apporti irrigui e il quantitativo di acqua somministrato alle piante e avrà facoltà, in funzione del raggiungimento dell'obiettivo, di porre in essere, a propria cura e spesa, tutte le eventuali attività accessorie, quali ad esempio l'esecuzione di pacciamatura, la concimazione, la fasciatura dei tronchi, trattamenti fitosanitari, ecc.

Lo stato fitosanitario complessivo della pianta sarà l'unico metro di misura per valutare l'efficacia della prestazione del servizio in oggetto.

L'irrigazione dovrà essere effettuata con idoneo mezzo (autobotte o carbotte) ovvero con impianto microirriguo fisso ove previsto e adacquando ogni singola pianta, evitando getti a pressione o velocità troppo elevata di uscita del liquido dal tubo, così da favorire al massimo l'assorbimento da parte del suolo o del substrato dei contenitori.

Per le piante a terra:

a) l'area di bagnatura dovrà risultare:

- per gli alberi di meno di 20 cm di circonferenza, di 40-50 cm di raggio attorno alla base della pianta
- per gli alberi di oltre 20 cm di circonferenza, di 60-80 cm di raggio attorno alla base della pianta
- per gli arbusti, di 20-30 cm di raggio attorno alla base della pianta.

Ogni intervento irriguo, dovrà essere preceduto da un intervento di diserbo non chimico effettuato come segue:

- per gli alberi mediante zappettatura manuale dell'area di bagnatura sopra definita;
- per gli arbusti in macchia mediante fresatura meccanica (con motocoltivatore) seguita da zappettatura manuale di tutta l'area interessata dalla macchia e per una fascia esterna di almeno 40 cm dalla base delle piante;
- per gli arbusti in siepe mediante fresatura meccanica (mediante motocoltivatore) laterale e, per le siepi doppie, anche interna, delle file di piante, seguita da zappettatura manuale tra una piante a l'altra; la fascia lavorata del terreno deve essere tutta quella compresa tra le file in caso di siepi doppie e una fascia laterale di almeno 40 cm di larghezza.

Attorno alle piante dovranno essere realizzati "catini" in terra che, al termine della stagione estiva, dovranno essere eliminati, mediante pareggiamento del terreno.

Nel caso le piante siano pacciamate con materiale organico, quest'ultimo dovrà essere conformato a catino e ripristinato nello strato originario ad adacquamento avvenuto.

L'acqua utilizzata per l'irrigazione dovrà provenire da laghetti o corsi d'acqua superficiali non inquinati ovvero dall'acquedotto per gli impianti fissi, e dovrà essere procurata a cura ed onere dell'Impresa.

### **3) Potatura di allevamento**

Gli alberi dovranno essere sottoposti, se necessario, a pulizia del fusto dai ricacci.

Dovrà essere favorita la cima dominante per dare nel tempo struttura stabile e solida alla chioma, salve esigenze particolari relative a specie o esigenze che richiedano un altro tipo di conformazione delle branche e dei rami.

I tagli di allevamento dovranno essere eseguiti esclusivamente nei seguenti periodi:

1) per le specie decidue nel periodo di fermo vegetativo 1 Dicembre – 28 Febbraio e, per potature verdi di limitata entità, nel periodo di stasi vegetativa 01 Luglio – 31 Agosto;

2) per le specie sempreverdi nei soli periodi di riposo vegetativo (indicativamente 1 Dicembre - 28 Febbraio, 01 Luglio-31 Agosto).

3) I tagli dovranno essere praticati con forbici e seghetti a mano e dovranno rispettare tassativamente il collare dei rami.

#### **4) Trattamenti fitosanitari**

Qualora le piante dovessero essere soggette a gravi affezioni di insetti, funghi o altri agenti di malattia, si dovrà procedere a interventi di lotta agronomica o biologica per salvaguardare la salute delle piante colpite.

Solo nel caso in cui non si potesse operare efficacemente con prodotti biologici, si potrà optare per prodotti di sintesi, che comunque dovranno sempre essere ammessi per l'utilizzo sul verde urbano.

#### **5) Inadempienze**

a) Sfalci: per ogni giorno di ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alle date indicate nel calendario di cui al precedente punto 1), sia che esso sia concordato tra interventore e Servizio Verde che risulti redatto d'ufficio da detto Servizio, o per ogni giorno di ritardo nel completamento dell'intervento rispetto a quanto indicato nel calendario medesimo e a quanto disposto dal precedente punto 1), e cioè che lo sfalcio deve essere completato entro massimo 3 giorni lavorativi, ovvero per ogni giorno di immotivata interruzione è prevista una penale di € 40,00.

Sono previste penali anche per danneggiamenti derivanti dall'uso di decespugliatore contro i fusti degli alberi o degli arbusti. Si considera danneggiato un albero o un cespuglio sui quali siano stati effettuati tagli o scortecciamenti per una lunghezza di almeno 2 cm di lunghezza. In questo caso la penale è di € 26,00 per ogni ferita di siffatte dimensioni. In caso di più tagli o scortecciamenti sulla stessa pianta aventi lunghezza inferiore a 2 cm, si applicherà la penale di € 10,00 per ogni ferita.

b) Irrigazioni: in caso di morte di piante, non imputabile a cause di forza maggiore, l'interventore privato sarà tenuto a ripiantumare un numero doppio di esemplari della medesima specie e taglia, nei luoghi indicati dal Responsabile del Servizio Verde. Dette piante dovranno essere oggetto di

manutenzione integrale per i due anni successivi all'impianto, a cura ed onere dell'Impresa. Per ogni episodio di avvizzimento delle foglie di alberi e arbusti accertato nel periodo 1° aprile – 31 ottobre, o comunque di stato di sofferenza delle piante non imputabile ad accertate cause di forza maggiore, verrà applicata una penale di € 200,00 per ogni esemplare arboreo e di € 100,00 per ogni esemplare arbustivo.

Le penali sopra descritte verranno detratte dalla fideiussione prestata a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione.

## ALLEGATO D

### Specifiche tecniche per il tombamento dei fossi

0. In caso di tombamento si forniscono le prescrizioni tecniche che dovranno essere, di norma, rispettate. Saranno ammessi progetti con soluzioni tecniche diverse se giustificate da motivazioni tecniche e non economiche opportunamente documentate, e solo qualora forniscano analoghe garanzie di qualità dell'intervento rispetto a quella assicurata dal rispetto delle prescrizioni di seguito elencate.
1. Da un punto di vista **idraulico** la sezione chiusa adottata dovrà garantire, al 100% del proprio riempimento, il passaggio di una portata di moto uniforme pari a quella del fosso sempre in condizioni di moto uniforme e con il massimo tirante idrico. Tali portate dovranno essere calcolate utilizzando un coefficiente di scabrezza di Gauckler-Strickler pari a  $60 \text{ m/s}^{1/3}$  per il calcestruzzo o per la muratura intonacata, pari a  $85 \text{ m/s}^{1/3}$  per il gres e per i materiali plastici, e pari a  $35 \text{ m/s}^{1/3}$  per i canali in terra o con rivestimento in muratura grezza. La pendenza di calcolo dovrà essere quella media del fosso esistente calcolata su un tratto possibilmente di almeno 50 metri dai due estremi del tombamento in esame.
2. Da un punto di vista **meccanico** dovranno essere utilizzate preferibilmente sezioni in calcestruzzo armato, anche prefabbricate, di forma circolare o rettangolare. Nel caso di sezioni in materiale plastico o in acciaio corrugato dovrà essere garantita una deformazione diametrale massima inferiore al 2%. Il materiale arido di rinfianco della tubazione potrà essere messo in conto con un modulo di elasticità non superiore a 0,60 MPa. E' ammesso comunque utilizzare la tubazione come cassero a perdere per un'opera in c.c.a. (conglomerato cementizio armato). In tal caso deve però essere presentata regolare pratica di denuncia di opera in conglomerato cementizio armato. E' ammesso l'acciaio corrugato solo se zincato a caldo con uno spessore della zincatura di almeno 0,5 mm. Nel caso di sezioni prefabbricate tra un concio e l'altro dovranno essere poste in opera guarnizioni deformabili. Per garantire una adeguata durabilità delle opere, i manufatti prefabbricati dovranno essere verniciati in cantiere di prefabbricazione, internamente ed esternamente, con resina epossidica avente spessore minimo pari a 0,5 mm; quelli realizzati in opera dovranno invece avere un copriferro minimo



dal filo esterno pari a 3 cm ed essere verniciati con resina epossidica avente spessore minimo pari a 0,5 mm.

Il dimensionamento degli spessori di calcestruzzo e delle armature (o eventualmente della classe delle tubazioni) dovrà essere effettuato tenendo in conto carichi stradali di I<sup>a</sup> categoria al di sopra dei manufatti, provvedendo preferibilmente a ricoprire la soletta con uno spessore di stabilizzato pari ad almeno 40 cm per una migliore ripartizione dei carichi concentrati.

Dovranno essere sempre presentate le relazioni di calcolo strutturale dei manufatti in opera o prefabbricati a norma delle Leggi vigenti.

3- Da un punto di vista **esecutivo** il tombamento dovrà essere munito di:

a- muretti di contenimento del materiale arido posato sopra la soletta,

b- guard-rail con catarifrangenti posti ortogonalmente all'asse del fosso nel caso di profondità del fosso dal piano stradale maggiore o uguale a 2 m.

La posa del manufatto di tombamento dovrà essere effettuata su un getto di calcestruzzo a bassa resistenza. Nel getto dovrà essere annegata una rete metallica elettrosaldata avente diametro pari a 8 mm e passo pari a 10 cm.

Il getto del sottofondo dovrà essere effettuato solo dopo aver rimosso almeno 30 cm del materiale costituente il fondo del fosso, e comunque tutto il materiale organico posto sul fondo dello stesso.